

**Documentazione****Disegno di legge A.S. 1265****Modifica della legislazione funeraria****d'iniziativa dei senatori****BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, BAI DOSSI, BARATELLA, BEDIN, CREMA, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, LIGUORI, MANIERI, MASCIONI, MORANDO, PAGANO, RIPAMONTI, TONINI e VICINI**

Comunicato alla Presidenza il 20 marzo 2002

Onorevoli Senatori. – Con il disegno di legge che si presenta, si intende intervenire non solo sugli aspetti igienico sanitari del settore funerario italiano, ma anche su quelli gestionali, atteso il fatto che le norme di settore sono per lo più vetuste o mancanti. Si coglie inoltre l'occasione per definire un quadro di riferimento complessivo per il settore funerario, che costituisce così il corpo principale delle norme anche ai fini dell'applicazione dell'ordinamento degli enti locali.

Il riconoscimento delle differenti funzioni dei vari livelli di governo locale trova fondamento certo nel dettato costituzionale che, al titolo V, per la materia funebre e cimiteriale, individua un ruolo statale di legislazione di principio in sinergia con le autonomie normative locali, ma discende anche da una concezione autenticamente federalista che vede le regioni e, soprattutto, i comuni, come soggetti istituzionali più vicini ai destinatari delle attività funebri e cimiteriali (cittadini, utenti, clienti) intesi tanto nel ruolo di titolari di diritti o di interessi legittimi, quanto in quello di soggetti o attori costitutivi delle attività stesse.

Occorre infatti partire dalla considerazione che, in questa materia, cittadini e famiglie esprimono scelte differenziate ed introducono nell'esecuzione del servizio molteplici variabili, soprattutto psicologiche, che non possono essere irrigidite in un modello ottimale stabilito una volta per tutte.

Tuttavia, in ossequio alla ripartizione delle attribuzioni tra i diversi soggetti istituzionali, è necessario evidenziare che spettano solamente allo Stato la definizione di standard riguardo a più snelli procedimenti amministrativi di stato civile o l'emanazione di principi e di criteri a protezione di cittadini o famiglie nel momento in cui diventano fruitori di servizi funerari, e della correlata individuazione di più pregnanti procedimenti sanzionatori di violazione su materie di propria competenza, a tutto vantaggio

dell'esercizio delle funzioni locali di autorizzazione e controllo.

Allo stesso modo competono alla legislazione nazionale gli interventi a tutela del mercato e della concorrenza con divieti all'esercizio di posizioni mono/oligopolistiche sulle fasi del ciclo funerario (veglia, trasporto, onoranze, accoglienza cimiteriale, arredo e sistemazione della sepoltura), nonché la conseguente definizione di requisiti tecnici al fine di rendere omogenee le modalità di formazione del costo di produzione del servizio. Sono stati quindi stabiliti precisi confini nell'azione fra mercati contigui, quando vi sia un esercizio di attività in monopolio e nel contempo sono state individuate specifiche garanzie per la concorrenza per il mercato.

Il rapporto tra i diversi livelli di governo è stato così risolto mantenendo in capo allo Stato alcune funzioni, ritenute essenziali e di riferimento per tutti gli altri soggetti, specificando che alle regioni competono essenzialmente funzioni legislative di dettaglio e di programmazione, mentre ai comuni, cui competono le funzioni amministrative e regolamentari conseguenti, è affidato il compito attuativo.

Il disegno di legge apre inoltre considerevoli spazi alla iniziativa privata in molti settori, pur mantenendo specifiche forme di garanzia e tutela, determinate dalla delicatezza del servizio, in cui, come detto, il dolente è parte debole nel rapporto con i soggetti che, a diverso titolo, erogano servizi e forniture in occasione di un decesso, ma pure per la necessaria salvaguardia e tutela della salute pubblica e dei lavoratori.

L'articolato interviene sulla vigente legislazione contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per introdurre modificazioni, fornendo così un corpo unico di norme di riferimento.

Si è inoltre disciplinata, fermo restando il generale principio della demanialità dei cimiteri contenuto

nell'articolo 824 del codice civile, la costruzione e cessione da parte di gestori cimiteriali di tombe e si sono anche aperte possibilità all'iniziativa privata di realizzare cimiteri con lo strumento del project financing, purché vengano fornite specifiche garanzie tecniche e finanziarie.

Per l'attività cimiteriale infatti si è preferito individuare un approccio più articolato in considerazione della complessità della materia e della varietà non solo degli ambiti di intervento istituzionale, ma anche dei vari soggetti potenzialmente interessati.

Il secolo che si apre ci consegna oggi una realtà cimiteriale dove l'inumazione, rispetto alla prima metà del secolo scorso, è in forte decrescita a favore della tumulazione, percepita come uno status sepolcrale ritenuto più adeguato. Ciò, negli ultimi decenni, ha prodotto la cementificazione di grandi aree cimiteriali con un'affannosa edificazione di complessi loculi dalle dimensioni sempre maggiori, dalle caratteristiche architettoniche seriali, ed un sostanziale esaurimento della ricettività delle strutture. Milioni di tombe contenute nei cimiteri italiani, ognuna delle quali è meta di ricordi, sono tuttavia testimonianza di un rapporto non ancora superato tra la comunità e i siti cimiteriali che costituiscono una sorta di grande archivio collettivo dove viene conservata la memoria non solo dei grandi fatti (guerre, disastri) ma anche delle private e domestiche vicissitudini.

Su queste strutture – come su quelle che ineriscono i servizi necroscopici (depositi, obitori e camere ardenti), poste queste ultime a confrontarsi con l'immediatezza della perdita – occorre quindi configurare funzioni di governo locale più pregnanti e delicate, proprio perché nella loro gestione, pur in uno scenario fatto di luci e di ombre, sono venuti a costituirsi tratti distintivi delle comunità locali e delle loro trasformazioni.

Le dimensioni delle aree cimiteriali, la consistenza delle spese di mantenimento sostenute dai comuni, la stratificazione di memorie, apparati simbolici, aspettative delle famiglie sono quindi fattori che impongono di articolare, secondo una fisionomia riconoscibile, politiche di intervento volte non solamente al soddisfacimento quantitativo dei fabbisogni materiali.

Quantità (ovvero costante disponibilità di sepolture a lunga durata) ed estensione (ovvero area cimiteriale impegnata) non sono più i soli termini con i quali si possa circoscrivere completamente una nozione di servizio pubblico cimiteriale. Infatti i pur

pressanti problemi di spazio cimiteriale non risolvono l'intero orizzonte delle scelte: oggi è l'intero sistema cimiteriale a dover essere oggetto di politiche inerenti non solo la gestione dei suoli, ma anche la conservazione e il recupero dei manufatti storico-artistici e dei contesti ambientali con particolari emergenze, la riqualificazione urbanistica delle aree di rispetto, la salvaguardia ambientale e del verde.

Le recenti modificazioni legislative inerenti l'onerosità dei servizi di sepoltura, parallelamente alle norme sulla dispersione delle ceneri o il loro affidamento ai familiari, rendono ancora più acuta la necessità di una normazione che consenta un gestione più attenta e prudente delle nuove risorse finanziarie che derivano dalla spesa delle famiglie.

Se da una parte è indubbio che il consolidarsi delle esperienze da parte di soggetti gestori privati avrà delle conseguenze sul miglioramento della qualità delle strutture cimiteriali, con una maggiore attenzione a quei dettagli che possono meglio comunicare l'idea di qualcosa di ben curato e di pensato ai destinatari, è altrettanto vero che i comuni non possono dismettere l'esclusiva della proprietà delle strutture cimiteriali.

Il mantenimento della proprietà comunale sui cimiteri non è dovuto all'astratto ossequio a ideologie collettiviste, ma al riconoscimento che in questi spazi sociali possa e debba essere costantemente rinnovato un percorso condiviso tra istituzione e società civile (nelle sue articolazioni di soggetti economici privati, ma anche provenienti dal mondo della cultura e delle professioni) che abbia la finalità di tutelare le migliaia e migliaia di opere d'arte esistenti, di garantire caratteristiche di eccellenza per le nuove edificazioni future e di salvaguardare, impedendo che siano snaturate, le caratteristiche complessive dei luoghi.

Nei cimiteri non si vendono solamente beni di consumo, ma si opera una costante ridefinizione di quel segmento di identità collettiva e di socializzazione primaria che si esprime nei riti di sepoltura e nella memoria delle generazioni precedenti.

Per far questo si è avuto a riferimento la recente normativa approvata dal Parlamento contenuta nell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ma anche esperienze degli Stati Uniti, uno dei pochi paesi nei quali si hanno anche gestioni non interamente pubbliche dei cimiteri, sottoposte a verifica di funzionamento da un numero considerevole di anni.

Di seguito sono illustrati i contenuti degli articoli

del disegno di legge.

All'articolo 1, vengono definiti gli scopi della disciplina del settore mortuario ed il concorso nella materia dei vari livelli di governo centrale e locale. Viene posto inoltre l'accento, pur nel rispetto dei differenti usi funerari espressi da ciascuna comunità locale, sul perseguimento di criteri unitari ed omogenei per tutto il territorio nazionale riguardo ai procedimenti amministrativi di polizia mortuaria e al mantenimento di standard sanitari di garanzia nello svolgimento delle pratiche funebri. Si identifica nel sindaco il soggetto responsabile dell'ordine e della vigilanza sulla materia funeraria, coadiuvato – per la parte igienico sanitaria – dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. La presente legge viene emanata salvaguardando infine l'autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 2, si procede all'aggiornamento del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il comma 1 modifica l'articolo 103, con alcuni aggiornamenti terminologici e mantiene, ai fini della omogeneità delle rilevazioni statistiche, la competenza dello Stato sull'emanazione di norme indicanti la modulistica della denuncia delle cause di morte. Vengono inoltre ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 2 modifica l'articolo 228, attribuendo allo Stato la competenza regolamentare circa l'individuazione di requisiti tecnico-sanitari minimali per i progetti di ampliamenti o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti. La realizzazione di queste strutture dovrà essere approvata dai comuni in conformità anche ad eventuali ulteriori requisiti che regioni o province autonome potranno stabilire. Si individua nella concertazione tra i vari livelli di governo locale il metodo per la pianificazione regionale delle infrastrutture cimiteriali o necroscopiche. Ogni comune viene tenuto all'adozione di un piano regolatore cimiteriale, da sottoporre alla approvazione regionale e da redigere conformemente ai criteri generali individuati dal regolamento statale e dalle più specifiche indicazioni eventualmente emanate da ogni regione o provincia autonoma.

Il comma 3 modifica l'articolo 254, procedendo ad alcuni aggiornamenti terminologici ed alla ridefinizione in euro degli importi pecuniari delle ammende per violazione degli obblighi. Il comma 4 modi-

fica la rubrica del Titolo VI sostituendola con la seguente: «Delle attività funerarie»

Il comma 5 modifica l'articolo 337. La proiezione statistica del tasso di mortalità per i successivi venti anni, i bacini ottimali per la costruzione di impianti di cremazione, di camere ardenti e di obitori sono individuati tra gli obiettivi minimi della pianificazione territoriale di infrastrutture mortuarie. Si individuano inoltre nel ricorso alle modalità e tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri, nel favorire il ricorso alla cremazione, nel recupero e riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti, nel perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali, i criteri cui dovrà tendere l'organizzazione dei servizi mortuari risultante dalla concertazione tra regioni e comuni. I servizi funerari vengono definiti servizi pubblici locali per la cui gestione si applica l'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Purtuttavia, a salvaguardia delle infrastrutture mortuarie, che costituiscono dei beni inalienabili al servizio di tutta la comunità, si individuano limiti alla possibilità di loro cessione da parte degli enti locali e ne viene separata la proprietà dalla gestione. Si definiscono inoltre la durata massima degli affidamenti, norme di garanzia circa gli accantonamenti obbligatori da parte del gestore al fine di assicurare la manutenzione delle aree cimiteriali. Per la gestione delle infrastrutture mortuarie, in consonanza al loro carattere di dotazioni strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, si prescrive l'obbligo alla separazione societaria vietando al soggetto gestore l'esercizio dell'attività funebre (come più oltre definita), venendo così perseguiti, principi di tutela del mercato e della concorrenza. Si individua nel comune il livello di governo locale cui, nel rispetto della normativa statale e regionale, sono affidate funzioni autorizzative dei gestori di infrastrutture mortuarie.

Il comma 6 modifica l'articolo 338 ridefinendo in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 7 modifica l'articolo 339. Viene definito il termine «trasporto funebre», cosa che mancava nel precedente testo. Si attribuiscono all'ufficiale di stato civile le competenze autorizzative prima in capo al sindaco e, parallelamente, si conferiscono

all'incaricato al trasporto le responsabilità degli incaricati di pubblico servizio. Vengono ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 8 modifica l'articolo 340. Si procede all'adeguamento del testo in relazione alle nuove disposizioni in materia di cremazione e di destinazione delle ceneri e vengono ridefiniti in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 9 modifica l'articolo 341. Viene trasferita dallo Stato alla regione o alla provincia autonoma la facoltà di autorizzare, sentito il comune interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, circoscrivendone i casi.

Il comma 10, introduce l'articolo 341-bis. Viene definito il termine «attività funebre» (definizione che mancava nel nostro ordinamento) considerando tale attività un servizio che deve assicurare in forma congiunta tanto la rappresentanza della famiglia del defunto, quanto la vendita di feretri, articoli funerari e le prestazioni di trasporto. Vengono individuati i soggetti in grado di svolgere l'attività funebre, o solamente, secondo certe garanzie, l'attività di trasporto, nonché determinate le relative dotazioni tecniche minimali. Si attribuisce al comune il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti che vogliono esercitare l'attività funebre, nel rispetto della normativa statale e regionale. Vengono introdotti meccanismi sanzionatori per comportamenti commercialmente ed eticamente scorretti.

Il comma 11 sostituisce l'articolo 343.

Il comma 12 modifica l'articolo 344. Ogni comune, nel rispetto dell'autonomia regolamentare costituzionalmente riconosciuta, è tuttavia tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, conforme alle normative statali e regionali. Si ridefiniscono in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 13 modifica l'articolo 345. Si individuano percorsi per l'omologazione regionale dei regolamenti comunali di igiene e sanità e di quelli relativi alla materia funeraria. Viene inoltre precisato un potere sostitutivo da parte della regione in caso di inadempienza comunale all'obbligo di emanazione di regolamenti previsto all'articolo precedente.

Il comma 14 modifica l'articolo 358 ridefinendo in euro gli importi pecuniari delle sanzioni amministrative.

Il comma 15 modifica la recente legge 30 marzo

2001, n. 130, per renderla immediatamente applicabile. A questo fine si procede ad una semplificazione dei procedimenti amministrativi in capo allo stato civile e all'individuazione di responsabili sanitari dell'espianto di stimolatore cardiaco che, se cremato unitamente al defunto, potrebbe provocare, in taluni casi, danni ambientali e all'impianto. Si definisce un termine entro il quale il soggetto gestore è tenuto, pena la sospensione dell'attività, a dotare l'impianto crematorio di una sala per la celebrazione di esequie. Vengono infine abrogate norme della legge n. 130 del 2001 di difficoltosa attuabilità inerenti la conservazione di campioni biologici di tutti defunti, perché superate dai criteri di pianificazione illustrati nel presente disegno di legge.

All'articolo 3 si rende necessario procedere a regolamentazione, oltre a quanto sopra individuato, pure per la definizione di standard procedurali e gestionali di natura generale riguardanti: denuncia di morte ed accertamento dei decessi; accertamento e certificazione della morte; locali di osservazione ed obitori e garanzie per l'autorità giudiziaria; trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane; autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri; disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese norme costruttive, piani regolatori cimiteriali, modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché norme tecniche sui feretri e sui materiali da impiegare; prescrizioni tecniche per camera mortuaria, sala autopsie, camera ardente, ossario comune, cinerario comune e luogo di dispersione delle ceneri; reparti speciali nei cimiteri; tutela dalle malattie infettive diffuse; norme in caso di soppressione dei cimiteri; procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi. Si ritiene che la regolamentazione attuativa statale debba essere emanata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.

All'articolo 4, «Cimiteri per animali d'affezione», si affronta il problema dei cimiteri per animali che risulta molto sentito specialmente dalle fasce di popolazione anziana delle città. Vengono individuate norme di principio di salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari con rinvio ad una regolamentazione attuativa statale integrata dalla normazione regionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### (Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle norme concernenti la gestione dei servizi pubblici e dello stato civile, la materia funeraria, intendendo per essa quella che attiene ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, chiarendo le competenze dello Stato, delle regioni o province autonome e degli enti locali.

2. I principi seguiti nella individuazione della disciplina specifica per il settore mortuario sono:

a) unitarietà del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione, nonché a tutela della salute;

b) unitarietà del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri, le ossa umane, da attribuire come competenza allo stato civile;

c) salvaguardia, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei differenti usi funerari espressi da ciascuna comunità locale.

3. L'ordine e la vigilanza sulla materia funeraria è compito del sindaco del comune nel cui territorio si svolge l'attività, che si avvale in materia igienico-sanitaria dell'opera della azienda sanitaria locale competente per territorio e per la polizia mortuaria del personale comunale da lui incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

### Art. 2.

#### (Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie e alla legge 30 marzo 2001, n. 130)

1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) in qualità di medico curante, a rilasciare un certificato di morte nel quale si attesti: data, ora, luogo e circostanze del decesso e, ove possibile, la malattia che, a giudizio del medico, sarebbe stata la causa della morte. Copia del certificato viene tempestivamente inoltrato al medico necroscopo territorialmente competente, che esegue la visita necroscopi-

ca, identifica la salma, accerta la causa della morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato civile;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) ad informare l'azienda sanitaria locale dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.».

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate da regolamento di competenza dello Stato, su apposito modulo che consenta rilevazioni statistiche».

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro».

2. All'articolo 228 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola «cimiteri» è soppressa;

b) dopo il quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«I progetti di ampliamenti o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di depositi di osservazione e di camere ardenti, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico sanitari stabiliti in apposito regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito.

Le regioni e le province autonome, previa intesa con la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, sono tenute a predisporre rispettivamente piani regionali o provinciali ove individuare ambiti territoriali ottimali concernenti le dotazioni infrastrutturali di cui al quinto comma.

Ogni comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti stabiliti con apposito regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito».

3. L'articolo 254 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 254 - 1. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle

malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie.

2. Il contravventore è punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso».

4. La rubrica del Titolo VI del testo unico è sostituita dalla seguente:

«Titolo VI - Delle attività funerarie».

5. L'articolo 337 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 337. - 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo conto:

a) del tasso di mortalità, determinato come rapporto tra la mortalità annua di residenza in ogni territorio in rapporto alla popolazione residente media dell'anno, registrato nell'ultimo decennio e di quello ragionevolmente prevedibile in futuro, in un periodo di almeno venti anni;

b) della necessità di garantire la presenza di un crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e che per il suo raggiungimento dai confini di ogni comune circostante non si effettuino più di 30 chilometri, fatte salve deroghe stabilite dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, in relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di comunicazione;

c) della necessità di garantire la presenza di un cimitero, di un deposito di osservazione o di una camera ardente, raggiungibile da parte della popolazione con tragitti che non eccedano i 20 chilometri dai confini di ogni comune. Si applica la possibilità di deroga di cui alla lettera b);

d) della necessità di garantire la presenza di un obitorio almeno in ogni capoluogo di provincia.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni o le province autonome definiscono, d'intesa con la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della provincia autonoma, trasferendo ove necessario le dovute risorse economiche, quantità e standard di qualità dei servizi e impianti oggetto della presente legge, come definiti al comma 1, in modo da soddisfare le esigenze funerarie essenziali dei cittadini, in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri;

b) favorire il ricorso alla cremazione;

c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti;

d) perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.

3. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al sesto comma dell'articolo 228 sono definiti in base al fabbisogno di servizi e impianti, considerate le dotazioni minime di cui al presente articolo, tenendo conto delle strutture già esistenti.

4. I servizi funerari sono servizi pubblici locali per i quali si applica l'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le garanzie volte a salvaguardare i diritti fondamentali della popolazione sono stabilite in apposito regolamento di competenza statale e dalle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito, come integrate dal regolamento comunale in materia funeraria, secondo i seguenti principi:

a) gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi funerari, salvo quanto stabilito alla lettera b);

b) gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati dell'erogazione del servizio ovvero, ove prevista la gestione separata degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare la gestione degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara per affidamento della erogazione del servizio;

c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente locale;

d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi da quanto indicato alla lettera c) può essere effettuata da gestori del cimitero, secondo i criteri di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 130. Ove la durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo di affidamento di gestione, il relativo con-

tratto è sottoscritto anche da rappresentante dell'ente locale. Ai fini economici all'ente locale e al gestore è attribuita, proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte di ricavi spettante per dette cessioni;

e) la durata massima dell'affidamento per la gestione di servizi e impianti oggetto della presente legge è pari a:

1) per i cimiteri: 30 anni;

2) per i crematori, i depositi di osservazione, gli obitori, le camere ardenti: 20 anni;

f) una quota percentuale degli introiti corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di spazi cimiteriali non inferiore al 10 per cento, incrementabile fino ad un massimo del 20 per cento per scelta della regione, provincia autonoma o ente locale, è destinata a garantire la permanenza nel tempo della manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente destinazione d'uso: in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente locale, con specifico vincolo di destinazione; negli altri casi, con il vincolo della destinazione di detti fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini proprietari dal gestore del cimitero, produttrici di un reddito annuo col quale garantire la manutenzione cimiteriale;

g) la gestione di depositi di osservazione o di obitori è consentita unicamente a soggetti che, a qualunque titolo e in qualunque forma, non gestiscano contemporaneamente attività funebri;

h) qualora la gestione di cimitero sia svolta da soggetto che, a qualunque titolo o in qualunque forma, svolga anche attività funebri, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni;

i) per poter svolgere attività funebri è necessario dotarsi di autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale dall'articolo 341-bis;

l) la gestione di deposito di osservazione od obitorio, salvo che la stessa non sia effettuata da istituto di medicina legale e delle assicurazioni o da struttura sanitaria accreditata, è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede il deposito o l'obitorio, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale da regolamento statale;

m) la gestione di cimitero, crematorio o camera ardente è consentita previa autorizzazione del comune nel quale ha sede rispettivamente il cimitero, il crematorio, la camera ardente, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento statale.

6. Fino alla emanazione del regolamento statale di cui al presente articolo, fatti salvi provvedimenti delle regioni, province autonome o regolamentazioni comunali, è consentita la prosecuzione delle gestioni e attività in essere, fino alla loro naturale scadenza, nonché la gestione di attività funebri purché in possesso congiuntamente di autorizzazione all'esercizio di commercio per attività non alimentare e di autorizzazione ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

6. All'articolo 338 del testo unico il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 9.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza».

7. L'articolo 339 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 339. – 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

3. Il trasporto di cadaveri, ceneri ed ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità del paese di destinazione, se all'estero.

4. L'incaricato del trasporto di un cadavere è incaricato di pubblico servizio.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in apposito

regolamento di competenza statale e delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito.

6. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro».

8. L'articolo 340 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 340. – 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero.

2. È vietato conservare o disperdere ceneri umane al di fuori dei cimiteri o in luoghi e secondo modalità diverse da quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. È fatta eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 per la sepoltura di cadaveri, ossa umane o ceneri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

4. Il contravventore è punito, salvo il fatto non costituisca reato penale, con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere, delle ceneri o delle ossa umane al cimitero».

9. L'articolo 341 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 341. 1. La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, sentito il comune nel cui territorio ciò avviene, la sepoltura di cadavere, di carne o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle leggi e regolamenti in materia».

10. Dopo l'articolo 341 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 341-bis. – 1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) casse mortuarie e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere.

2. L'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da:

a) imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V

del codice civile; in tale ambito sono comprese anche le associazioni riconosciute o gli altri enti morali di cui alla lettera c) quando non operino a favore dei propri associati;

b) affidatari di servizio ai sensi dell'articolo 113-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché da consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo testo unico;

c) associazioni riconosciute o altri enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento di tali attività per i propri soci.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessario dotarsi di autorizzazione del comune nel quale ha sede l'impresa, il quale la rilascia secondo i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per l'intero territorio nazionale con apposito regolamento statale.

4. L'autorizzazione a svolgere l'attività funebre, è titolo sufficiente ad effettuare trasporto di cadavere anche al di fuori del territorio del comune sede dell'impresa, purché vengano garantiti i requisiti qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale con apposito regolamento statale.

5. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate dal comune sede dell'impresa al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e devono garantire il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di cui al comma 4. L'autorizzazione consente l'effettuazione del trasporto sull'intero territorio nazionale.

6. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 deve in ogni caso essere almeno previsto:

a) la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il ricovero di non meno di un carro funebre;

b) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;

c) personale e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori, nonché in regola in materia contributiva;

d) personale che possieda caratteristiche di moralità equiparate a quelle di un dipendente della pubblica amministrazione;

e) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansio-



ni svolte;

f) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

7. Fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali, chi, nello svolgimento di attività funebre o trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente delle offerte, delle promesse, dei doni o dei vantaggi di qualunque genere, per ottenere da una persona che per motivi legati alla propria professione è a conoscenza di un decesso informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è tempestivamente sospeso nella possibilità di esercitare l'attività funebre o il trasporto funebre e conseguentemente viene sanzionato in relazione alla gravità del fatto, con provvedimenti fino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività».

11. L'articolo 343 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. - 1. La pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto, la dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130».

12. All'articolo 344 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «, la polizia mortuaria» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni comune è tenuto ad adottare un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, secondo i criteri stabiliti dalla legge e da apposito regolamento di competenza statale, nonché delle norme che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbia stabilito»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 fino a 9.000 euro, con procedure da definirsi nei predetti regolamenti».

13. L'articolo 345 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 345 - 1. Il consiglio comunale, previo parere dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento, delibera obbligatoriamente il regolamento locale di igiene e sanità e quello in materia funera-

ria, la cui esecutività e pubblicazione avviene nei modi e tempi stabiliti dal Capo I del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed acquista efficacia con l'omologazione della regione o della provincia autonoma.

2. Copia del regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza per l'omologazione, la quale si esprime entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, fatta salva una proroga per eventuali chiarimenti, il regolamento si intende approvato. Copia dello stesso dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma di appartenenza e all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

3. La regione o la provincia autonoma può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o in materia funeraria. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato d'ufficio, e la regione o la provincia autonoma nomina un commissario ad acta per la redazione e l'approvazione del regolamento, con oneri a carico del comune inadempiente».

14. All'articolo 358, secondo comma, del testo unico le parole «da lire tremilioni a lire diciottomilioni» sono sostituite dalle seguenti «da 3.000 a 9.000 euro».

15. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifiche alla legislazione vigente)»;

2) al comma 1:

2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le vigenti norme concernenti la cremazione vengono integrate o modificate come segue:»;

2.2) alla lettera b), numero 3), le parole da: «o di residenza» sino alla fine della lettera sono soppresse;

2.3) le lettere g), h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:

«g) la cremazione di resti mortali, in quanto esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, definiti tali perché decorsi i termini ordinari, e cioè almeno 10 anni dalla prima inumazione o almeno 20 anni dalla prima tumulazione in loculo stagno, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trovano detti resti mortali, previo assenso

dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro disinteresse, su richiesta del gestore del cimitero. Per disinteresse è da intendersi la mancata richiesta di esumazione o estumulazione al termine rispettivamente dell'ordinaria inumazione o dell'ordinaria tumulazione, cui fa seguito, a cura dell'ufficiale di stato civile, la pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del comune dove si trova il cimitero con l'indicazione della richiesta del gestore del cimitero di procedere a cremazione dei resti mortali;

h) obbligo per il medico curante o, in sua assenza, per il medico necroscopo, di espanto dal cadavere dello stimolatore cardiaco in tutti i casi in cui si ha ragione di ritenere che debba seguire cremazione;

i) ogni crematorio deve essere dotato di sala multi-confessionale dove consentire lo svolgimento di rito di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato»;

b) gli articoli 4 e 6 sono abrogati.

16. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è differito a sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

17. Il limite entro cui procedere all'adeguamento degli impianti di cremazione esistenti non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo di tempo senza che si sia proceduto a tale adeguamento, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituita dal comma 15 del presente articolo, è fatto divieto di effettuare cremazioni di feretri.

### **Art. 3.**

#### **(Regolamento di attuazione)**

1. Con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, anche nelle materie di seguito individuate:

- a) denuncia di morte ed accertamento dei decessi;
- b) accertamento e certificazione della morte;

c) locali di osservazione ed obitori e garanzie per l'autorità giudiziaria;

d) trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;

e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, i piani regolatori cimiteriali, le modalità per la sepoltura e per la cremazione, nonché le norme tecniche che devono possedere i feretri ed i materiali da impiegare;

g) prescrizioni tecniche per la camera mortuaria, la sala autopsie, la camera ardente, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

h) reparti speciali nei cimiteri;

i) tutela dalle malattie infettive diffuse;

l) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

m) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

### **Art. 4.**

#### **(Cimiteri per animali d'affezione)**

1. Per i cimiteri di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale stabilita dalla presente legge e dal regolamento attuativo di competenza statale, integrata da norme emanate dalle regioni o dalle province autonome, avute presenti le differenze dimensionali tra le spoglie di animali e quelle dei cadaveri.

2. Per il trasporto è sufficiente certificazione veterinaria e l'uso di mezzi autorizzati dalla locale azienda sanitaria locale.